

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 47

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

**Oggetto: Presentazione comunicazione ai sensi dell' art. 4 Reg. 640/2014
causa di forza maggiore o circostanza eccezionale a seguito del
riconoscimento delle superfici ad agricoltura biologica.**

Il commissario Straordinario

Piera Martina

firmato digitalmente

Presentazione comunicazione art. 4

Causa di forza maggiore o circostanza eccezionale

REG. (UE) 640/2014

1 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n° 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n° 73/2009 del Consiglio. Articolo 43 paragrafo 11 “ Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n° 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo “;
- Regolamento delegato (UE) n° 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n° 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n° 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n° 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n° 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali n° 5465 del giugno 2018: disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.;
- Istruzioni Operative Arpea n° 40 con oggetto la riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n° 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2021 ;
- Regolamento (UE) n° 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n° 1698/2005 del Consiglio;
- Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n° 20, recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare con il metodo biologico, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. G), della legge 28 luglio 2016, n° 154 e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n° 170. Articolo n° 6, comma 1, lett. h) .

- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

2 Introduzione

In Regione Piemonte, le aziende che intendono svolgere l'attività agricola con metodo biologico, devono presentare una domanda di notifica di inizio attività del metodo biologico ed essere sottoposte al sistema di verifica di un Organismo di Controllo riconosciuto. La domanda di notifica contiene l'indicazione di tutte le parcelle agricole condotte con metodo biologico. Le aziende, che hanno concluso positivamente la domanda di notifica, acquisiscono il Documento Giustificativo e vengono inserite nell'elenco degli operatori biologici.

Le aziende iscritte nell'elenco degli operatori biologici vengono sottoposte ad almeno un'ispezione completa all'anno, per la verifica di conformità alla regolamentazione. In Regione Piemonte la presentazione della notifica è gestita su sistema SIAP-ABIO (Agricoltura Biologica) e l'esito del controllo da parte dell'organismo nonché il "Documento Giustificativo" vengono recepiti tramite servizi di cooperazione applicativa dal sistema SIB (nazionale).

Per il premio relativo alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, l'art. n° 43, paragrafo 11 del Reg. UE 1307/2013 stabilisce che le superfici biologiche hanno diritto ipso facto al relativo pagamento. Per questa ragione ai fini dell'istruttoria della Domanda Unica diventa rilevante la verifica dell'iscrizione dell'azienda nell'elenco dei produttori biologici e delle relative superfici coinvolte. Tale verifica viene fatta in fase di istruttoria della domanda certificando la presenza dei requisiti (status biologico e superfici) alla data di presentazione della stessa utilizzando come riferimento la notifica validata dall'organismo di controllo (con esito positivo e pertanto la presenza del Documento Giustificativo).

Inoltre la Regione Piemonte sostiene l'adozione del metodo di produzione biologico con specifica misura PSR, e il bando è rivolto ad agricoltori attivi o ad associazioni di agricoltori attivi, che hanno aderito al sistema dell'agricoltura biologica.

Le aziende che aderiscono a tale misura, per non creare disparità di trattamento tra i due pilasti, saranno sottoposte alle regole di presentazione delle domande previste per il PSR anche per le superfici inserite nella Domanda Unica.

3 Procedura di presentazione

Se l'azienda detiene delle parcelle condotte con il metodo biologico, inserite in una notifica di variazione trasmessa in data ravvicinata a quella di presentazione della Domanda Unica, può succedere che al momento

della validazione utile per la presentazione della Domanda Unica tali parcelle non siano ancora classificate come biologiche. Questo avviene poichè l'Organismo di Controllo ha la possibilità di rilasciare la validazione entro il termine massimo di 90 gg. della notifica di variazione.

In questi casi, l'azienda interessata a indicare in domanda tali superfici come biologiche può presentare entro la data del 31/12 dell'anno di riferimento della domanda unica, una comunicazione ai sensi dell'art. 4 per causa di forza maggiore dopo aver aggiornato il proprio fascicolo aziendale. Affinché le superfici vengano correttamente acquisite come biologiche nella D.U., infatti, la domanda art. 4 deve essere presentata sulla base di una nuova validazione aggiornata dopo l'acquisizione in fascicolo dei dati dal sistema ABIO.

Se l'azienda per l'anno in corso ha presentato domanda PSR come nuova adesione al regime biologico la notifica di variazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso come prevede la il bando della misura 11 preposta.

L'effetto della comunicazione sarà che nella D.U. le particelle indicate saranno inserite come biologiche.

4 Controlli

Affinché le superfici vengano correttamente acquisite come biologiche in Domanda Unica, dev'essere effettuata una nuova validazione.

Al momento la creazione in bozza di una comunicazione ai sensi dell'art. 4 (con domande precedenti già presentate in forma grafica) non è possibile se non con specifica autorizzazione di ARPEA, quindi dovrà essere preliminarmente comunicata ad Arpea la volontà dell'azienda di presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 4 per causa di forza maggiore.

ARPEA procederà all'inserimento dell'azienda in una white-list, per consentire la generazione della domanda e la successiva trasmissione, ma prima saranno effettuate le seguenti verifiche:

- Che sia presente una nuova validazione per la campagna in corso;
- Che la notifica di variazione abbia data precedente a quella della presentazione della domanda iniziale oppure, per le aziende che nella campagna in corso hanno una misura PSR di nuova adesione al regime biologico, che tale data sia precedente al 1 aprile;
- Che nella validazione utilizzabile per la presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 4 non siano intervenute modifiche alle superfici rispetto alla domanda precedente.

Solo a seguito dei controlli sopra riportati il beneficiario, o suo CAA mandatario, potrà trasmettere la comunicazione che diverrà efficace ai fini del ricalcolo dei pertinenti indicatori Greening.